

Estratto:

# **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni**

## **(LAINF)**

del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2017)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976,

*decreta:*

## **Titolo terzo: Prestazioni assicurative**

### **Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità**

#### **Art. 24 Diritto**

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

<sup>2</sup> L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.<sup>2</sup>

#### **Art. 25 Ammontare**

<sup>1</sup> L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità.